



## **Circolare n. 1 del 20 gennaio 2016**

### **Le principali novità della Legge di Stabilità 2016**

1. Premessa	2
2. Agevolazioni	2
2.1. Regime forfetario	2
2.2. Assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale	4
2.3. Rivalutazione dei beni d'impresa	6
2.4. Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni	7
2.5. Riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e giovani coppie	8
2.6. Leasing dell'abitazione principale	9
2.7. Patent Box	11
2.8. Credito d'imposta per investimenti al Sud	11
2.9. Bonus auto	13
3. Reddito d'impresa	14
3.1. Super ammortamento	14
3.2. Avviamento e marchi d'impresa	14
3.3. Fiscalità internazionale diretta	15
3.4. Riduzione dell'aliquota IRES	15
4. IRPEF	16
4.1. Redditi di lavoro dipendente	16
4.2. Detassazione dei premi di produttività	17
4.3. Determinazione del reddito degli atleti professionisti	17
4.4. Detrazioni IRPEF	18
4.5. Dichiarazione precompilata	19
4.6. Dichiarazioni, comunicazioni e certificazioni	21
5. IRAP	22
6. IVA	23
6.1. Nota di variazione IVA	23
6.2. <i>Reverse charge</i>	24
6.3. Aliquote IVA	25
6.4. Spesometro	25
7. Accertamento, sanzioni e riscossione	25
7.1. Decadenza accertamento	26
7.2. Anticipazione dell'applicazione delle novità sulle sanzioni	27
7.3. Rateazione	28
7.4. Compensazione cartelle esattoriali con crediti verso la Pubblica Amministrazione	28
7.5. Ripresa dei versamenti sospesi o differiti	28
8. Altre novità tributarie	29
8.1. IMU	29
8.2. TASI	30
8.3. IVIE	31
8.4. Imposta di registro	31
8.5. Limiti all'utilizzo del contante	32
8.6. Canone Rai	33
9. Lavoro e previdenza	34
9.1. Esonero contributivo per assunzioni	34
9.2. Gestione separata Inps	36

## 1. Premessa

---

La Legge 28.12.2015, n. 208 (c.d. **Legge di Stabilità 2016**), in vigore **dal 1° gennaio 2016**, ha introdotto diverse novità, in materia di:

- agevolazioni;
- reddito d'impresa;
- IRPEF;
- IRAP;
- IVA;
- accertamento, sanzioni e riscossione;
- IMU, TASI, IVIE e imposta di registro;
- limiti all'utilizzo del contante;
- addebito del canone Rai nella bolletta della fornitura di energia elettrica;
- lavoro e previdenza.

## 2. Agevolazioni

---

Le principali novità riguardano i seguenti aspetti:

- le modifiche al regime forfetario degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi;
- l'assegnazione dei beni ai soci, la trasformazione in società semplice e l'estromissione degli immobili strumentali degli imprenditori individuali;
- la rivalutazione dei beni d'impresa;
- la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni;
- la proroga della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e del 50% per le ristrutturazioni edilizie, nonché del "bonus mobili", e l'introduzione di quello per le giovani coppie;
- la previsione di un credito d'imposta per gli investimenti al Sud e del bonus auto;
- l'integrazione della disciplina del "Patent Box";
- la regolamentazione del leasing dell'abitazione principale.

### 2.1. Regime forfetario

L'art. 1 co. 111-113 della L. 208/2015 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del regime agevolato degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi.

È stato sostituito l'allegato n. 4 della L. 23.12.2014 n. 190, contenente i limiti di ricavi – **incrementati di euro 10.000 per tutte le attività, ad eccezione di quelle relative ai servizi professionali, il**

**cui aumento della soglia è di euro 15.000** – per accedere al regime e i coefficienti di redditività, distinti in base al codice attività:

<b>Gruppo di settore</b>	<b>Codice attività Ateco 2007</b>	<b>Limite dei ricavi/compensi</b>	<b>Coefficiente di redditività</b>
Industrie alimentari e delle bevande	10-11	<b>45.000</b>	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6., 47.7. 47.9	<b>50.000</b>	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	<b>40.000</b>	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.89	<b>30.000</b>	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41-42-43-68	<b>25.000</b>	86%
Intermediari del commercio	46.1	<b>25.000</b>	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55-56	<b>50.000</b>	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87 e 88	<b>30.000</b>	78%
Altre attività economiche	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99	<b>30.000</b>	67%

È stata, inoltre, **abrogata la lett. d) dell'art. 1 co. 54 della L. 190/2014**, che richiedeva, ai fini dell'accesso al regime, la sussistenza, nell'anno precedente, di redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del DPR 22.12.1986 n. 917. La verifica di tale prevalenza non era comunque rilevante in caso di rapporto di lavoro cessato oppure di somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di euro 20.000.

È stata, tuttavia, inserita un'**ulteriore causa di esclusione dal regime** – contenuta nella lett. d-bis) dell'art. 1 co. 57 della L. 190/2014 – riguardante i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti l'importo di euro 30.000: la verifica di tale soglia è, però, irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Al co. 65 dell'art. 1 della L. 190/2014 è stato, inoltre, stabilito che, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 5%**, qualora sussistano le **condizioni** indicate dalla norma, la cui previsione è rimasta invariata:

- il soggetto non abbia esercitato, **nei 3 anni precedenti l'inizio della nuova attività**, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga **proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

Tale novità normativa è applicabile – per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 – anche ai **soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività**, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 65 della L. 190/2014, vigente anteriormente a tale modifica.

È stato altresì riformulato il successivo co. 77, nei seguenti termini: "*Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'art. 1 della Legge 2.8.1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'art. 2, co. 29, della Legge 8.8.1995, n. 335*".

## **2.2. Assegnazione agevolata dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale**

L'art. 1 co. 115-121 della L. 208/2015 ha introdotto alcune disposizioni attese da diversi anni: in primo luogo, è stato stabilito che le **società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni** – comprese quelle che svolgono un'ordinaria attività d'impresa e, quindi, non necessariamente di "comodo" – che, entro il 30.9.2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43 co. 2 primo periodo del TUIR (immobili strumentali per destinazione), o beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, ecc.) non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare alcune disposizioni agevolative, **a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.9.2015**, ovvero che vengano iscritti entro il 31.1.2016, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

Le medesime norme si applicano alle **società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni** e che, entro il 30.9.2016, si trasformano in **società semplici**.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, nella misura dell'8%, ovvero del 10,50% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52 co. 4 primo periodo del DPR 131/1986. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, o in alternativa, ai sensi del primo periodo del co. 117 dell'art. 1 della L. 208/2015 – è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad **imposta sostitutiva** nella misura del 13%.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, co. 1, secondo periodo, 5, 6, 7 e 8, del TUIR. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute: se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci effettuate in base alle suddette disposizioni, **le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà, e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.**

Le società che si avvalgono delle suddette disposizioni devono versare il **60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.11.2016** e la restante parte entro il 16.6.2017, con i criteri di cui al DLgs. 241/1997. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

L'art. 1 co. 121 della L. 208/2015 riconosce, inoltre, all'**imprenditore individuale** – che al 31.10.2015 possedeva **immobili strumentali di cui all'art. 43 co. 2 del TUIR** – la possibilità di optare, entro il 31.5.2016, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell'1.1.2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'Irap, pari all'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L'estromissione **non richiede l'esercizio di particolari opzioni**, con l'effetto che rileva il comportamento concludente dell'imprenditore, come un'apposita annotazione in contabilità, a seguito della quale l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei **co. 115 - 120 dell'art. 1 della L. 208/2015**:

- per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. L'agevolazione non viene meno se il valore normale (o catastale) è inferiore al costo fiscale, non essendovi, quindi, necessità di assolvere l'imposta sostitutiva;
- l'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione;
- non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale;
- **l'imposta sostitutiva** deve essere assolta per il **60% entro il 30.11.2016**, e per il restante **40% non oltre il 16.6.2017**. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

### **2.3. Rivalutazione dei beni d'impresa**

L'art. 1 co. 889-895 della L. 208/2015 ha riproposto la **possibilità di rivalutare i beni d'impresa (materiali e immateriali) e le partecipazioni di controllo e collegamento**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014**.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra (bilancio 2015 nel caso dei contribuenti aventi il periodo amministrativo coincidente con l'anno

solare), per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'1.1.2016, deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea** e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, **a decorrere dal terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dall'1.1.2018, per i contribuenti aventi il periodo amministrativo coincidente con l'anno solare), mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del **16% per i beni ammortizzabili** e del **12% per quelli non ammortizzabili**.

Il **saldo attivo della rivalutazione** può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

Le predette **imposte sostitutive** devono essere versate in un'**unica soluzione** entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del DLgs. 241/1997.

Nel caso di **cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci**, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in **data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (dall'1.1.2019, nel caso dei contribuenti aventi il periodo amministrativo coincidente con l'anno solare), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al **costo del bene prima della rivalutazione**.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. 21.11.2000 n. 342, quelle del DM 13.4.2001 n. 162 e del DM 19.4.2002 n. 86, nonché quelle contenute nell'art. 1 co. 475, 477 e 478, della L. 30.12.2004 n. 311.

#### **2.4. Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni**

L'art. 1 co. 887 della L. 208/2015 ha modificato il co. 2 dell'art. 2 del DL 24.12.2002 n. 282, per effetto del quale gli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti**, al di fuori del regime d'impresa, **alla data dell'1.1.2016**.

La redazione e il **giuramento della perizia**, da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) devono essere effettuati **entro il 30.6.2016**.

Il co. 888 dell'art. 1 della L. 208/2015 ha, inoltre, stabilito che sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati

con le modalità e nei termini indicati nel co. 2 dell'art. 2 del DL 282/2002, le **aliquote delle imposte sostitutive** di cui all'art. 5 co. 2 della L. 28.12.2001 n. 448 sono entrambe pari all'**8%**, e l'aliquota di cui all'art. 7 co. 2 della medesima legge (4%) è raddoppiata.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.6.2016: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

## **2.5. Riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e giovani coppie**

È stato modificato l'art. 14 del DL 4.6.2013 n. 63, riguardante la **detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica**, prorogandone l'applicazione **sino al 31.12.2016**, inserendo altresì il co. 2-ter, secondo cui per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui agli artt. 11 co. 2, e 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR – in luogo della detrazione prevista dal co. 1 – possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'1.3.2016.

Le detrazioni fiscali previste dall'art. 14 del DL 63/2013 si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative**, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Tali dispositivi devono:

- a) mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

È stata altresì **estesa al 31.12.2016** l'applicazione degli artt. 15 del DL 63/2013 ("*Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica*"). La medesima proroga temporale ha interessato l'art. 16 del DL 63/2013, ovvero la **detrazione IRPEF del 50%** – in luogo di quella ordinaria del 36% – delle spese sostenute, nel limite di euro 96.000 (anziché euro 48.000), per gli **interventi di ristrutturazione diretti al recupero del patrimonio edilizio**, nonché quella del 50% per l'**acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite massimo di spesa pari ad euro 10.000, e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.



L'art. 1 co. 75 della L. 208/2015 ha, inoltre, disposto che le **giovani coppie** costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, **acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**, beneficiano di una **detrazione dall'IRPEF**, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016, ed è calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro**. Questo beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'art. 16 del DL 63/2013.

## **2.6. Leasing dell'abitazione principale**

L'art. 1 co. 76 della L. 208/2015 ha introdotto una disposizione innovativa: in particolare, è stato previsto che, con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del DLgs. 1.9.1993 n. 385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato **corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto**. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.

L'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria **non è soggetto all'azione revocatoria fallimentare**, in quanto trova espressamente applicazione l'art. 67 co. 3 lett. a) L. fall..

In caso di **risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore**, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a **criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore**.

Per tale contratto di locazione finanziaria l'utilizzatore può richiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la **sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici** per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di

almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti **successivamente alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria**:

- a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al Libro IV Titolo I Capo II c.p.c.

È stato, inoltre, **integrato l'art. 15 co. 1 del TUIR**, con l'inserimento della **lett. i-sexies.1)**, per effetto della quale è possibile detrarre dall'Irpef lorda il 19% del seguente ammontare: *"i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore ad euro 8.000, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore ad euro 20.000, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa"*. La detrazione spetta alle condizioni di cui alla lett. b) dell'art. 15, co. 1, del TUIR.

È stata, inoltre, inserita la **lett. i-sexies.2)**, in virtù della quale un'analogha detrazione è riconosciuta alle spese di cui alla lett. i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da **soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000** all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

È stata modificata anche la disciplina dell'**imposta di registro**, contenuta nell'art. 40, co. 1-*bis*, del DPR 131/1986, per tenere conto delle suddette novità normative. All'art. 1 della tariffa, parte prima, è stata altresì prevista l'**aliquota dell'1,50%** – fermo restando l'importo minimo di euro 1.000, e le imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa (euro 50 cadauna) – *"se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, acquisite in locazione"*

finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies)'. Quest'ultima, peraltro, è stata introdotta proprio dalla L. 208/2015 (art. 1 co. 83 lett. b) n. 2): "Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria".

L'art. 8-bis della Tariffa, Parte I, allegata al TUR è stato, invece, integrato con le seguenti disposizioni, riguardanti la misura dell'imposta di registro proporzionale:

- **co. 1-bis.** atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'art. 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10 co. 1 n. 8-bis) del DPR 633/1972: **1,50%**;
- **co. 1-ter.** atti, diversi da quelli cui al co. 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10 co. 1 n. 8-bis) del DPR 633/1972: **9%**.

Le suddette disposizioni modificative del TUIR e del TUR (art. 1 co. 82 e 83 della L. 208/2015) **si applicano dall'1.1.2016 al 31.12.2020.**

## 2.7. Patent Box

Nell'ambito dei presupposti applicativi del regime di detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, l'art. 1 co. 148 della L. 208/2015 ha **sostituito il riferimento alle "opere dell'ingegno" con quello del "software protetto da copyright"** (art. 1 co. 39 primo periodo della L. 190/2014).

È stata, inoltre, inserita una nuova disposizione, rappresentata dal co. 42-ter: "*Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano **collegati da vincoli di complementarità** e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis*".

## 2.8. Credito d'imposta per investimenti al Sud

L'art. 1 co. 98-108 della L. 208/2015 ha introdotto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che, **a decorrere dall'1.1.2016 e sino al 31.12.2019**, acquisiscono **beni strumentali nuovi**, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (art. 2 punti 49, 50 e 51 del regolamento UE 651/2014),

relativi all'acquisto – anche mediante contratti di locazione finanziaria – di **macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate** nelle zone assistite delle regioni:

- **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia**, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 par. 3 lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **Molise, Sardegna e Abruzzo**, ammissibili alle deroghe stabilite dalla lett. c) della disposizione di cui al punto precedente.

Il credito d'imposta è attribuito nella **misura massima del 20% per le piccole imprese**, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica, inoltre, alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C249/01.

Il credito d'imposta è **commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili**, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli **investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti *de minimis* e altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono **presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate**. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti mediante un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro il 28.2.2016.

L'Agenzia delle Entrate comunicherà alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.1997 n. 241, a decorrere dal **periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento**, e deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244.

Se i beni oggetto dell'agevolazione **non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione**, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono **dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione**, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni; se, nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi, vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il **credito d'imposta indebitamente utilizzato** rispetto all'importo rideterminato secondo le predette disposizioni è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inaffidabilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

## **2.9. Bonus auto**

Al fine di incentivare la **sostituzione, mediante demolizione**, dei veicoli di cui all'art. 54 co. 1 lett. m) del DLgs. 30.4.92 n. 285, di **categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" con veicoli nuovi**, aventi **classi di emissione non inferiore ad "euro 5" della medesima tipologia**, l'art. 1 co. 85 della L. 208/2015 ha introdotto il riconoscimento di un **contributo fino ad un massimo di euro 8.000 per ciascun veicolo acquistato**.

Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito di imposta, il regime dei controlli e ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

Le suddette disposizioni si applicano per i **veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dall'1.1.2016, e fino al 31.12.2016, e immatricolati entro il 31.3.2017**.

### 3. Reddito d'impresa

---

Le principali novità riguardano il super ammortamento e l'incremento della misura massima dell'ammortamento dell'avviamento e dei marchi d'impresa, nonché la fiscalità internazionale e la riduzione dell'aliquota IRES.

#### 3.1. Super ammortamento

L'art. 1 co. 91 della L. 208/2015 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti **titolari di reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016**, il **costo di acquisizione** – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – è **maggiorato del 40%**.

Ad esempio, nel caso di acquisto in un bene strumentale per euro 10.000, il costo fiscalmente rilevante per il calcolo delle quote di ammortamento è di euro 14.000: con l'effetto che, nell'ipotesi di un'aliquota di ammortamento del 20%, l'importo deducibile è di euro 2.800 (euro 14.000\*20%) per 5 anni, anziché di euro 2.000 (euro 10.000\*20%, in base alla disciplina previgente).

Fermo restando quanto sopra disposto, ed esclusivamente per gli investimenti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, sono maggiorati del 40% **anche i limiti** rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'**art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR**.

Le suddette disposizioni **non producono effetti sulla determinazione dell'acconto** dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dei co. 91 e 92 dell'art. 1 della L. 208/2015. Queste ultime disposizioni non producono neppure effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

La norma agevolativa **non è, tuttavia, applicabile** agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50%**, agli investimenti in **fabbricati e costruzioni**, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015.

#### 3.2. Avviamento e marchi d'impresa

L'art. 1 co. 95 della L. 208/2015 ha **elevato dal 10% al 20%** la misura massima del riconoscimento fiscale delle **quote di ammortamento** del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa oggetto di **riallineamento civilistico-fiscale "speciale"** – ovvero in deroga alle disposizioni dell'art. 176 co. 2-ter del TUIR – conseguente ad un'operazione straordinaria. È, infatti, stabilito che è incrementato da un decimo ad un quinto il limite della deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli artt.

5, 6 e 7 del DLgs. 446/97 del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa, indipendentemente dall'imputazione a Conto economico (art. 15 co. 10 del DL 29.11.2008 n. 185).

La novità normativa si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quelli in corso al 31.12.2015.

### 3.3. Fiscalità internazionale

L'art. 1 co. 142 della L. 208/2015 ha **abrogato la disciplina dei componenti negativi "black list"**, ovvero derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, contenuta nei co. 10 - 12-*bis* dell'art. 110 del TUIR. In altri termini, queste spese vengono **equiparate agli altri costi**, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda la disciplina delle c.d. *Controlled foreign companies* (CFC) di cui all'**art. 167 del TUIR**, le novità, anch'esse applicabili dal periodo d'imposta 2016, sono le seguenti:

- il regime è riservato alle controllate estere il cui **livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano**. In altre parole, ai fini dell'operatività di tale normativa, è necessario che – in vigore dell'attuale aliquota IRES del 27,5% – la tassazione nominale della controllata nello Stato estero sia inferiore al 13,75% (12% dal periodo d'imposta 2017, quando l'aliquota IRES scenderà al 24%);
- l'aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sarà pari all'aliquota IRES (dal 2017 fissata a regime al 24%), e non più al 27%.

L'art. 1 co. 143 della L. 208/2015 ha, inoltre, stabilito che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167 co. 4 del TUIR, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui alla predetta disposizione, così come modificata dalla Legge di Stabilità 2016.

Tali novità normative si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015**.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. A questo proposito, con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche di applicazione di tale novità, e sarà disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

### 3.4. Riduzione dell'aliquota IRES

L'art. 1 co. 61 della L. 208/2015 ha modificato l'art. 77 co. 1 del TUIR, stabilendo – a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i **periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016** – la **diminuzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%**. Analogamente, è stata ridotta, con la medesima rilevanza temporale, dall'1,375% all'1,20% l'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 27 co. 3-ter del DPR 29.9.73 n. 600, con riguardo agli utili corrisposti alle società ed agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito negli Stati membri dell'Unione europea ed in quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, e ivi residenti.

Un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze provvederà, poi, a rideterminare proporzionalmente le percentuali di cui agli artt. 47 co. 1, 58 co. 2, 59 e 68 co. 3 del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 12.12.2003 n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58 co. 2 e 68 co. 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui al precedente art. 5. Con il medesimo decreto saranno altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

## 4. IRPEF

---

Le principali novità riguardano la determinazione del reddito di lavoro dipendente e quello degli atleti professionisti, nonché la detassazione dei premi di produttività, le detrazioni IRPEF e la disciplina delle dichiarazioni, con particolare riferimento al modello 730 precompilato.

### 4.1. Redditi di lavoro dipendente

L'art. 1 co. 190 della L. 208/2015 ha **riformulato alcune disposizioni dell'art. 51 co. 2 del TUIR**, in materia di esclusione del concorso alla formazione del reddito:

*"f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui all'articolo 100, co. 1 del Tuir;*

*f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12 del Tuir, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari'.*

È stata altresì aggiunta un'**ulteriore fattispecie di esclusione dal reddito imponibile**, mediante l'inserimento della lett. f-ter) dell'art. 51 co. 2 del TUIR: *"le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12'.*



Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51 co. 3-bis del TUIR).

#### **4.2. Detassazione dei premi di produttività**

L'art. 1 co. 182 della L. 208/2015 dispone che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali), pari al 10%, entro il limite di **importo complessivo di euro 2.000 lordi**, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, **misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con un apposito decreto**, da emanarsi entro l'1.3.2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Le suddette disposizioni trovano applicazione per il **settore privato** e con riferimento ai titolari di **reddito di lavoro dipendente di importo non superiore**, nell'anno precedente quello di percezione delle somme oggetto della disciplina, **ad euro 50.000**. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, provvederà – mediante un Decreto da emanarsi entro l'1.3.2016 – a stabilire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le modalità attuative della novità normativa.

Il suddetto limite di euro 2.000 è **elevato fino ad euro 2.500** per le **aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro**.

#### **4.3. Determinazione del reddito degli atleti professionisti**

L'art. 1 co. 8 della L. 208/2015 ha **abrogato il co. 4-bis dell'art. 51 del TUIR**, secondo cui, ai fini della determinazione dei valori di cui al co. 1, costituenti reddito di lavoro dipendente, per gli atleti professionisti si considerava – prima dell'entrata in vigore di tale soppressione – *"altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, al*

*netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative'.*

#### **4.4. Detrazioni IRPEF**

L'art. 1 co. 290 della L. 208/2015 ha **modificato l'art. 13 co. 3 del TUIR**, per effetto del quale – se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più **redditi di pensione** di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR – spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui all'art. 13 co. 1 del TUIR, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- a) **euro 1.783** (e non più euro 1.725), se il reddito complessivo non supera euro 7.750 (anziché euro 7.500). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- b) euro 1.255, aumentata del prodotto tra euro 528 (invece di euro 470) e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 7.250 (in luogo di euro 7.500), se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 7.705 (e non più euro 7.500) ma non ad euro 15.000;
- c) euro 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore ad euro 15.000, ma non ad euro 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 40.000.

È stato, inoltre, **modificato il co. 4 dell'art. 13 del TUIR**. La norma, così come novellata, stabilisce che – se alla formazione del reddito complessivo dei **soggetti di età non inferiore a 75 anni** concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'art. 49 co. 2 del TUIR – spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al co. 3 dell'art. 13 del TUIR, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al co. 1, pari a:

- a) **euro 1.880** (e non più euro 1.783), se il reddito complessivo non supera euro 8.000 (anziché euro 7.750). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- b) euro 1.297 euro, aumentata del prodotto tra euro 583 (e non più euro 486) e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 7.000 (in luogo di euro 7.250), se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 8.000 (invece di euro 7.750), ma non ad euro 15.000;
- c) euro 1.297, se il reddito complessivo è superiore ad euro 15.000 ma non ad euro 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Sono state, inoltre, modificate alcune fattispecie relative alle **detrazioni per oneri di cui all'art. 15, co. 1 del TUIR**, così novellate:

- le **spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore ad euro 1.550 per ciascuna di esse (lett. d);
- le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (lett. e).

L'art. 1 co. 56 della L. 208/2015 ha, inoltre, disposto che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del proprio ammontare, il **50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale**, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. Tale detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto, ed è **ripartita in dieci quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

#### **4.5. Dichiarazione precompilata**

L'art. 1 co. 949 della L. 208/2015 ha modificato l'art. 3 co. 3 primo periodo del DLgs. 21.11.2014 n. 175, nel senso di stabilire che – ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata – le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, **inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015** (e, quindi, non soltanto in tale anno, come originariamente previsto), ad esclusione di quelle già previste nel co. 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Il predetto art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 è stato, inoltre, integrato con la seguente disposizione: *"I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dall'1.1.2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate"*.

È stato altresì aggiunto il **co. 3-bis**, secondo cui **tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria** ai sensi dei co. 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.

Il co. 4 è stato, invece, integrato dalla previsione in base alla quale – nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati – si applica la sanzione prevista dall'art. 78 co. 26 della L. 30.12.1991 n. 413.

È stato altresì inserito il **co. 5-ter dell'art. 3 del DLgs. 175/2014**, secondo cui per le **trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014**, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, **non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni** di cui all'art. 3, co 5-*bis* del DLgs. 175/2014, all'art. 78 co. 26 della L. 30.12.1991 n. 413 all'art. 4 co. 6-*quinquies* del DPR 22.7.1998 n. 322, nei casi di **lieve tardività** o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'art. 1.

È stata, inoltre, **abrogata la lett. d) dell'art. 5 co. 1 del DLgs. 175/2014**, in base al quale – nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche – **non si effettuava il controllo preventivo, pure documentale, di cui all'art. 1 co. 586 della L. 27.12.2013 n. 147**, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore ad euro 4.000, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Al ricorrere di tale ipotesi, rimane, invece, fermo l'esonero dal controllo di cui alla precedente lett. a), ovvero quello formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'art. 3: il beneficio non riguarda, invece, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Nell'ambito dell'art. 5 del DLgs. 175/2014, è stato pure inserito il co. 3-*bis*, che dispone quanto segue: nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con **modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Amministrazione può effettuare **controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

È stato altresì **modificato l'art. 35 co. 3 del DLgs. 175/2014**, nel senso di stabilire che per i centri autorizzati successivamente al 13.12.2014, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se *"la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%"*.

È stato pure **riformulato il co. 25-bis dell'art. 78 della L. 413/1991**, per effetto del quale – ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno – gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 co. 9 del DLgs. 30.12.1992 n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lett. a) del co. 2 dell'art. 51 e di quelli di cui alla lett. e-ter) del co. 1 dell'art. 10 del TUIR, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) e dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR.

#### **4.6. Dichiarazioni, comunicazioni e certificazioni**

Gli **artt. 6 e 22 del DM 31.5.1999 n. 64** sono stati integrati dal **co. 2-bis**, secondo cui, in luogo della **polizza** di cui al co. 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

Nell'**art. 17 co. 1 del DM 164/1999**, è stata, inoltre, inserita la lett. c-bis), per effetto della quale i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono, tra l'altro, a comunicare all'Agenzia delle Entrate – in via telematica, entro il 7 luglio – il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 co. 4-bis del DM 164/1999.

È stato, inoltre, **sostituito il co. 3-bis dell'art. 4 del DPR 22.7.1998 n. 322**, per effetto del quale – salvo quanto previsto al co. 6-quinquies – i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del DPR 600/1973, nonché dell'art. 21 co. 15 della L. 27.12.1997 n. 449, e dell'art. 11 della L. 413/91, tenuti al

rilascio della certificazione di cui al co. 6-*ter* dell'art. 4 del DPR 322/1998, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3 co. 2-*bis* e 3, la dichiarazione di cui al co. 1 dell'art. 4, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.

È stato altresì **modificato il co. 6-*quinqües* dell'art. 4 del DPR 322/1998**, per effetto del quale le certificazioni di cui al co. 6-*ter* sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3 co. 2-*bis* e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli **ulteriori dati fiscali e contributivi** e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del DLgs. 241/1997, stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del co. 6-*quinqües* sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione.

## 5. IRAP

---

All'art. 2 del DLgs. 15.12.1997 n. 446, concernente il presupposto del tributo regionale, è stato aggiunto il co. 1-*bis*, secondo cui *"Non sussiste **autonoma organizzazione** ai fini dell'imposta nel caso di **medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale"***.

È stata, inoltre, abrogata la lett. d) dell'art. 3, co. 1, del DLgs. 15.12.1997 n. 446, che prevedeva l'assoggettamento al tributo regionale dei **produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR** (esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore ad euro 7.000, i quali si avvalgono del regime previsto dall'art. 34 co. 6 del DPR 26.10.1972 n. 633, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo della medesima disposizione IVA). Conseguentemente, è stato **integrato l'art. 3 co. 2 del DLgs. 446/1997**, mediante l'inserimento della **lett. c-*bis***), per effetto della quale non sono soggetti all'Irap i contribuenti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'art. 32 del TUIR, i soggetti di cui all'art. 8 del DLgs. 18.5.2001 n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del DPR 29.9.1973 n. 601. Analogamente, è stato modificato l'art. 9 del DLgs. 446/1997, originariamente rubricato alla *"Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui*

*all'articolo 3, comma 1, lettera d)*, ora denominata "*Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo*".

L'art. 1 co. 123 della L. 208/2015 ha **aumentato le deduzioni forfetarie previste dall'art. 11 co. 4-bis lett. d-bis del DLgs. 446/1997**, riservate ai soggetti di cui al precedente art. 3 co. 1 lett. b) e c) ovvero snc, sas, imprenditori individuali, persone fisiche, società semplici e quelle ad essere equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR esercenti arti e professioni di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR. Per tali soggetti, a partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015**, le deduzioni forfetarie saranno applicabili nella seguente misura:

- euro 13.000 (anziché euro 10.500), se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- euro 9.750 (in luogo di euro 7.875), qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 180.759,91 ma non ad euro 180.839,91;
- euro 6.500 (anziché euro 5.250), nel caso di base imponibile eccedente l'importo di euro 180.839,91, ma non quello di euro 180.919,91;
- euro 3.250 (e non più euro 2.625), nell'ipotesi di valore della produzione netta compresa tra euro 180.919,92 ed euro 180.999,91.

All'art. 11 co. 4-*octies* del DLgs. 446/1997, riguardante la **deduzione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato**, è stato, inoltre, aggiunto il seguente periodo: "*La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70% della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto*".

## 6. IVA

---

Le principali novità in ambito di imposta sul valore aggiunto riguardano l'emissione della nota di variazione, l'estensione della disciplina dell'inversione contabile, le aliquote IVA e l'introduzione di una causa di esonero dall'adempimento dello "spesometro".

### 6.1. Nota di variazione IVA

L'art. 1 co. 126 della L. 208/2015 ha **riformulato l'art. 26 del DPR 633/72**, stabilendo, tra l'altro, che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, da parte del **cessionario o committente** (co. 4):

- a) a partire **dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale** o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 182-*bis* L. fall., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art.

67 co. 3 lett. d) L. fall.. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale **dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento** o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del **decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo** o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 26 co. 11 del DPR 633/1972);

b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**.

Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa (art. 26 co. 12 del DPR 633/1972):

a) nell'ipotesi di **pignoramento presso terzi**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell'ipotesi di **pignoramento di beni mobili**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di **interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità**.

Nel caso in cui, successivamente a tali eventi, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al co. 1, riguardante l'emissione della nota di variazione in aumento.

Le disposizioni di cui all'art. 26 co. 4 lett. a) e co. 5 secondo periodo del DPR 633/1972, si applicano nei casi in cui **il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016**. Le altre modifiche apportate all'art. 26 del DPR 633/1972, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente (art. 1 co. 127 della L. 208/2015).

## **6.2. Reverse charge**

L'art. 1 co. 128 della L. 208/2015 ha inserito, nell'ambito dell'**art. 17 co. 6 del DPR 633/1972**, la **lett. a-quater**), secondo cui il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) si applica anche alle **prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza** che – ai sensi delle lett. b), c) ed e) dell'art. 34 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 – si è reso **aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico** al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi dell'art. 17-ter co. 1 del DPR 633/1972.

L'efficacia di tale disposizione è, tuttavia, subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.



### 6.3. Aliquote IVA

La clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190 è stata modificata nel senso di disporre che l'efficacia della previsione di **aumento dell'aliquota IVA del 10%** – originariamente fissato al 12% a partire dall'1.1.2016 e di un ulteriore punto percentuale dall'1.1.2017 – è **integralmente differita all'1.1.2017**, ferma restando la misura complessiva dell'aumento pari al 3%, ovvero dal 10% al 13%. Diversamente, la previsione di **incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA** – inizialmente prospettata, in forma progressiva, dal 22% al 25,50% – è stata ridotta dello 0,50%, differendone altresì l'eventuale entrata in vigore, **l'incremento del 2% all'1.1.2017** (e non più dall'1.1.2016) e il restante 1% all'1.1.2018, con l'effetto che l'aliquota ordinaria dell'Iva potrebbe passare, progressivamente, dal 22% al 25%.

È stato, inoltre, modificato l'art. 16 co. 1 e 2 del DPR 633/1972, nei seguenti termini: *“L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 22% della base imponibile dell'operazione. L'aliquota è ridotta al 4%, al 5% e al 10% per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34”.*

Alla Tabella A, dopo la Parte II è inserita la seguente:

#### Parte II-bis

#### **BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUTA DEL 5%**

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18),19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10, co. 1, del DPR 633/1972, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi.

La suddetta disposizione si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'1.1.2016.

### 6.4. Spesometro

L'art. 1 co. 953 della L. 208/2015 ha aggiunto il co. 1-*quater* dell'art. 21 del DL 78/2010, secondo cui, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'**obbligo** di comunicare le operazioni di cui al co. 1 è **escluso** per coloro i quali **trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria** ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014.

## 7. Accertamento, sanzioni e riscossione

---

Le principali novità riguardano i termini di decadenza dell'accertamento, ai fini dell'Iva e dell'imposte sui redditi, nonché l'anticipazione dell'entrata in vigore delle modifiche normative in materia di sanzioni, oltre ad alcune disposizioni relative alla rateazione e alla compensazione delle cartelle esattoriali con crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

### **7.1. Decadenza accertamento**

In ambito **IVA**, è stato **reformulato l'art. 57 del DPR 633/1972**, nel senso di stabilire che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti negli artt. 54 e 55 co. 2 del DPR 633/1972 devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma dell'art. 55 co. 1 del DPR 633/1972 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Nell'ipotesi di **richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Fino alla scadenza del termine stabilito dalle suddette disposizioni, le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini delle **imposte sui redditi**, analogamente a quanto disposto in ambito IVA, è stato sostituito l'art. 43 del DPR 29.9.1973 n. 600, stabilendo che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito dalle suddette disposizioni, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle Entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

Le disposizioni di cui agli artt. 57 co. 1 e 2 del DPR 633/1972 e 43 co. 1 e 2 del DPR 600/1973 si applicano agli **avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2016 e a quelli successivi**.

Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di **violazione che comporta obbligo di denuncia** ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei **reati previsti dal DLgs. 10.3.2000 n. 74**, i termini di cui al periodo precedente sono **raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione**; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui sopra. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 5-*quater* co. 5 del DL 28.6.1990 n. 167.

## **7.2. Anticipazione dell'applicazione delle novità sulle sanzioni**

L'art. 1 co. 133 della L. 208/2015 ha modificato l'**art. 32 co. 1 e 2 del DLgs. 24.9.2015 n. 158**, nel senso di anticipare di un anno, ovvero all'1.1.2016 (rispetto all'originario termine dell'1.1.2017) l'entrata in vigore delle novità in materia di sanzioni. **Restano comunque ferme le sanzioni** nella misura dovuta in base alle norme relative alla **procedura di collaborazione volontaria di cui alla L. 15.12.2014 n. 186**, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente – di cui agli artt. 5-*quater* e 5-*quinquies* del DL 167/1990 – possono essere allo stesso notificati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. A tali fini, il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.

La notifica s'intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

### 7.3. Rateazione

L'art. 1 co. 134-138 della L. 208/2015 ha stabilito che, nelle ipotesi di **definizione degli accertamenti** o di **omessa impugnazione** di cui al DLgs. 19.6.1997 n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15.10.2015, sono **decaduti dal beneficio della rateazione**, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso DLgs. 218/1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che **entro il 31.5.2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute**. A tali fini, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, **trasmette copia della relativa quietanza** all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'art. 19 del DPR 29.9.1973 n. 602. Lo stesso ufficio:

- a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
- b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

A seguito della trasmissione della quietanza, **non possono essere avviate nuove azioni esecutive**: se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 602/1973, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

### 7.4. Compensazione cartelle esattoriali con crediti verso la Pubblica Amministrazione

L'art. 1 co. 129 della L. 208/2015 ha stabilito l'applicazione, anche per l'anno 2016, dell'art. 12 co. 7-*bis* del DL 23.12.2013 n. 145, secondo cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo economico, definisce – mediante **decreto, da emanare entro il 31.3.2016** – le **modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di **crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati in base alle modalità previste dal DM 22.5.2012 e dal DM 25.6.2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

### 7.5. Ripresa dei versamenti sospesi o differiti

L'art. 1 co. 429 della L. 208/2015 ha **integrato l'art. 9 della L. 27.7.2000 n. 212**, mediante l'inserimento di **due nuovi commi**:

- **2-*bis***: La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del co. 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante

**rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo**, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione;

- **2-ter.** Per i **tributi non sospesi né differiti** ai sensi del co. 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di **diciotto rate mensili di pari importo**, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## 8. Altre novità tributarie

---

Le principali modifiche normative riguardano la fiscalità immobiliare (IMU, TASI, IVIE e imposta di registro), i limiti all'utilizzo del denaro contante e l'addebito del canone Rai nella bolletta di fornitura dell'energia elettrica.

### 8.1. IMU

Nell'art. 13 co. 2 del DL 6.12.2011 n. 201, è stata **soppressa** la parte che riconosceva ai comuni di considerare come direttamente **adibita ad abitazione principale**, tra l'altro, *"l'unità immobiliare **concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui"*.

Al successivo co. 3 è stata, invece, **inserita la lett. 0a)**, per effetto della quale **la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di

dichiarazione di cui all'art. 9 co. 6 del DLgs. 14.3.2011 n. 23.

Sono stati, inoltre, abrogati i co. 5, secondo periodo, e 8-*bis* dell'art. 13 del DL 201/2011, riguardanti i **terreni agricoli**.

È stato altresì soppresso l'ultimo periodo del co. 8 dell'art. 9 del DLgs. 23/2011, in base al quale era riconosciuta alle province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di prevedere l'assoggettamento all'IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale, nel rispetto del limite delle aliquote definite dell'art. 13 co. 8 del DL 201/2011 (ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'art. 80 del DPR 31.8.1972 n. 670). Contestualmente, è stato integrato l'art. 8 co. 1 del DL 23/2011, ampliando il campo di applicazione di tale disposizione, secondo cui l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 9 co. 9 terzo periodo. In particolare, è stato stabilito che l'art. 8 co. 1 del DL 23/2011 si applica, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla L. 19.4.2014 n. 3, e all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla L. 30.12.2014 n. 14.

L'art. 1 co. 13 della L. 208/2015 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2016, l'**esenzione** dall'IMU prevista dall'art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 30.12.1992 n. 504 – riservata ai **terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina** delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. 27.12.77 n. 984 – si applica sulla base dei criteri individuati dalla circ. Min. Finanze 14.6.93 n. 9. Sono, inoltre, considerati **esenti dall'IMU i terreni agricoli**:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28.12.2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i co. 1 - 9-*bis* dell'art. 1 del DL 24.1.2015 n. 4, relativo all'esenzione dell'IMU dei terreni montani e parzialmente montani.

L'art. 1 co. 53 della L. 208/2015 ha, inoltre, inserito il co. 6-*bis* dell'art. 13 del DL 201/2011, secondo cui per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998 n. 431, l'IMU – determinata applicando l'aliquota deliberata dal comune ai sensi del co. 6 – è ridotta al 75%.

## 8.2. TASI

È stato integrato il co. 639 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, nel senso di stabilire che la TASI è "*a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare,*

*ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.*

È stato, inoltre, sostituito il successivo co. 669, al fine di prevedere che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale – come definiti ai sensi dell’IMU (art. 13 co. 2 del DL 201/2011 – escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Sono stati altresì aggiunte alcune disposizioni ad altre norme dell’art. 1 della L. 147/2013:

- co. 678: *“Per i **fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento”.* È stato, inoltre, disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, la TASI – determinata applicando l’aliquota deliberata dal comune ai sensi del co. 683 – è ridotta al 75%;
- co. 681: *“Nel caso in cui **l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% per cento dell’ammontare complessivo del tributo”.*

### **8.3. IVIE**

L’art. 1 co. 16 della L. 208/2015 ha riformulato il co. 15-*bis* dell’art. 19 del DL 201/2011, stabilendo che l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero – a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – **“non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.**

### **8.4. Imposta di registro**

È stato aggiunto il **co. 4-*bis* all’art. 1 nota II-*bis* della Tariffa, Parte I, allegata al DPR**

**26.4.1986 n. 131**, secondo cui **l'aliquota del 2%** – prevista per il trasferimento di case di abitazione diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 – si applica anche agli atti di compravendita per i quali il cessionario sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un **altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale**, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché l'immobile acquistato (in passato) con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato. Si ricorda che la norma agevolativa richiede che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, **anche in regime di comunione legale**, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'agevolazione prima casa.

Fino all'entrata in vigore della L. 208/2015, tale condizione impediva l'accesso all'agevolazione a chiunque fosse in possesso di un'altra abitazione su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto.

Ove l'abitazione precedentemente acquistata con l'agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall'acquisto agevolato della nuova abitazione, si verifica la **decadenza dall'agevolazione** prima casa goduta sul nuovo acquisto.

È stata, inoltre, **umentata dal 12% al 15%** l'aliquota dell'imposta di registro applicabile ai **trasferimenti di terreni agricoli, e relative pertinenze**, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale (art. 1 co 1 terzo periodo della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986).

### **8.5. Limiti all'utilizzo del contante**

È stato **elevato da euro 1.000 ad euro 3.000** il limite di cui all'art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, relativo all'**uso del contante e dei titoli al portatore**. È stata, inoltre, aggiunta un'ulteriore disposizione, secondo cui per il servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 27.1.2010 n. 11 (c.d. *money transfer*), la soglia è di euro 1.000, analogamente al saldo dei libretto di deposito bancari o postali al portatore, nonché per l'emissione di assegni bancari o postali, di assegni circolari e vaglia postali e cambiali, senza la clausola di non trasferibilità.

È stata altresì **adeguato da euro 2.500 ad euro 3.000** il limite stabilito dall'art. 49 co. 1-*bis* del DLgs. 231/2007 per la **negoiazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'art. 17-*bis* del DLgs. 13.8.2010 n. 141.

È stato **abrogato il co. 1.1. dell'art. 12 del DL 201/2011**, secondo cui i pagamenti riguardanti i **canoni di locazione di unità abitative** – ad eccezione di quelli per alloggi di edilizia residenziale pubblica – dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, a prescindere dal relativo importo, in forme e modalità che ne escludessero l'uso del contante, assicurandone la tracciabilità, anche ai fini



dell'asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Resta fermo per le **Pubbliche Amministrazioni** l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli **emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore ad euro 1.000, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici**, ai sensi dell'art. 2 co. 4-*ter* del DL 13.8.2011 n. 138

Resta invece fermo il limite di euro 1.000 per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 24.4.2014 n. 66).

## **8.6. Canone Rai**

L'art. 1 co. 152 della L. 208/2015 ha stabilito che, **per l'anno 2016**, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (RDL 21.2.1938 n. 246) è pari, nel suo complesso, all'importo di **euro 100**.

È stato, inoltre, precisato che, sotto il profilo applicativo, **la detenzione di un apparecchio si presume anche nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica**. Al fine di superare tale presunzione, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 del medesimo Testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata. A decorrere dall'1.1.2016, non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'art. 10 co. 1 del RDL 246/1938.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'art. 4 del DPR 30.5.1989 n. 223.

È stato altresì previsto che, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, **il pagamento del canone è effettuato in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica**, aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Ai fini dell'inserimento in fattura, le rate s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. **In sede di prima applicazione** di tali disposizioni:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;

- b) l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di superamento della presunzione (art. 1 co. 153 lett. a) della L. 208/2015) e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
- c) le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la **dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura**. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

Le somme riscosse sono riversate direttamente all’Erario mediante versamento unitario di cui all’art. 17 del DLgs. 241/1997, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l’intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono comunque esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

Per l’attuazione delle suddette disposizioni, e limitatamente alle finalità dalle stesse perseguite, l’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico Spa, il Ministero dell’Interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all’utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei **dati relativi alle famiglie anagrafiche**, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 38 co. 8 del DL 31.5.2010 n. 78, nonché ai soggetti esentati dal pagamento del canone.

Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le **autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento**, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. Tale disposizione si applica anche alle suddette autorizzazioni all’addebito già rilasciate all’1.1.2016, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente.

Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare.

## 9. Lavoro e previdenza

---

Le principali novità riguardano l’esonero contributivo per le assunzioni, mentre è stata confermata l’aliquota per la contribuzione alla gestione separata dell’Inps.

### 9.1. Esonero contributivo per assunzioni

L’art. 1 co. 178-181 della L. 208/2015 ha introdotto il riconoscimento di un **esonero contributivo per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo**, e con riferimento alle nuove

34

**assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dall'1.1.2016 con riguardo ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2016.

L'esonero dal versamento dei contributi spetta **per un periodo massimo di ventiquattro mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: il beneficio è pari al **40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari ad euro 3.250 su base annua. L'esonero è attribuito ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui sopra, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro: il beneficio non spetta, inoltre, con riferimento a lavoratori per i quali tale agevolazione – o quella di cui all'art. 1 co. 118 della L. 190/2014 – sia già stata usufruita in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero non è neppure riconosciuto ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data dell'1.1.2016.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Per i **datori di lavoro del settore agricolo**, l'esonero contributivo spetta – nei limiti complessivi di spesa definiti dalla L. 208/2015 – con riferimento alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato**, decorrenti dall'1.1.2016 con riguardo ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse destinate, l'ente previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet.

Il datore di lavoro che subentra nella **fornitura di servizi in appalto** e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

## **9.2. Gestione separata INPS**

L'art. 1 co. 203 della L. 208/2015 ha stabilito che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata (art. 2 co. 26 della L. 8.8.1995 n. 335), che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 **è confermata al 27% anche per l'anno 2016**, a cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.